SINTESI CCNL

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

Moda Artigianato

Aziende artigiane operanti nel settore Pelletteria, Calzaturiero, Tessile, Abbigliamento, Chimica e Ceramica

In vigore dal **01.01.2021** al **31.12.2023**
Codice **CNEL** per flusso Uniemens: **Cod. D027**

CONFLAVORO Piccole Medie Imprese

CONFSAL CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI

fesica CONFSAL

Sottoscritto dalle parti sindacali e dei lavoratori: CONFLAVORO, CONFSAL, FESICA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo nazionale si applica ai dipendenti delle Imprese Artigiane che operano nei seguenti settori merceologici:
Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero ed affini, che riguardano, a titolo non esaustivo, i seguenti settori:
- Tutto il tessile tradizionale ed alta moda come lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc..
- Lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto.
- Lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo.
- Lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni.
- Lavorazione o confezione di pellicceria, lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo.
- Bottoni, lavorazione e confezione di guanti, riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio.
- Fiori artificiali, lavorazione e confezione arredi sacri.
- Studi di disegni tessili, lucidi, messa in carta, battitura e lettura di disegni jacquard.
- Spazzole, pennelli, produzione fiori secchi, addobbi natalizi, maschere, penne e matite, produzione di parrucche.
- produzione di bambole, articoli in peluche, giocattoli, ornamenti natalizi, articoli e giochi didattici, articoli e giochi della prima infanzia, articoli e giochi per il carnevale, articoli affini, loro accessori, nonché tutto ciò che, come corredo, ai giocattoli sia atto ad illustrarne il significato o completarlo con qualsiasi materia prima (metallo, materie plastiche, materie sintetiche, legno, stoffa, ecc.) sia fabbricato;

Occhiali o articoli inerenti all'occhialeria ed affini (es.: montatura, lenti, minuterie, galvanica, coloritura, astucci, ecc.) e che svolgono l'attività di ottica.
Area Chimica - Ceramica
- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle e vernici, prodotti per detergenze, cere, candele, ecc.);
- gomma plastica, prodotti e attrezzature in plastica ad uso civile e ad uso industriale, vetro, vetroresina, presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi), prodotti biomedicali, erboristeria, lavorazione lampade;
- trattamento acque, depurazione, pirotecnica, trattamento e compostaggio dei rifiuti e dei fanghi;
- ceramica, terracotta, porcellane, gres, decorazioni di piastrelle, abrasivi, refrattari;

STAGIONALITÀ

In considerazione delle caratteristiche che contraddistinguono i settori ricompresi nella sfera di applicazione del presente contratto e che comportano la sensibile diffusione di aziende come di seguito strutturate:

- piccole aziende la cui attività viene svolta da soci e coadiutori familiari e che, durante i picchi stagionali, si avvalgono di collaboratori assunti a tempo determinato;
- aziende di dimensioni maggiori che, a seguito di consistenti variazioni stagionali della domanda, devono ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato;
- aziende che hanno mutato la propria organizzazione avvalendosi di lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato, ma mantengono nel settore stagionale una quota consistente delle proprie attività;

le caratteristiche di stagionalità vengono estese alle aziende suddette anche qualora mantengano reparti o settori ad apertura annuale; tramite accordo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni territoriali facenti capo alle Parti Sociali stipulanti il presente ccnl, verranno individuati i criteri che disciplinano l'istituto della stagionalità.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.2	Primo e secondo livello: **6 mesi**. Altri livelli: **3 mesi**. I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore al 50% della durata del contratto di lavoro.
Orario di lavoro Art. 7 e ss	40 ore settimanali suddivise di norma in cinque o sei giornate lavorative. Possibilità di adottare orari flessibili per un massimo di 48 ore settimanali ripartiti su 6 giorni, ad esclusione delle fattispecie elencate nel CCNL, e articolazione multiperiodale dell'orario di lavoro con modalità da definire a livello di contrattazione aziendale.
Banca delle ore Art. 10	Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore nella misura del 100%. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 25% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.

Straordinario, Notturno, Festivo Artt. 12/13
Max. 250 ore annue di lavoro straordinario per lavoratore.

		Area Tessile Moda	Area Chimica Gomma Plastica Vetro	Area Ceramica terracotta
A	lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 4 ore settimanali)	30%	25%	24%
B	lavoro straordinario diurno feriale (oltre la quarta ora settimanale)	35%	25%	24%
C	lavoro straordinario notturno	50%	65%	45%
D	lavoro straordinario festivo o domenicale	50%	60%	45%
E	lavoro straordinario festivo notturno	50%	70%	45%
F	Lavoro notturno	33%	30%	30%
G	Lavoro diurno domenicale e festivo	35%	40%	35%
H	Lavoro notturno festivo	50%	40%	35%
I	Lavoro domenicale festivo con riposo compensativo		20%	-
L	Lavoro in turni diurni avvicendati		3%	-
M	Lavoro a turni a ciclo continuo notturno		40%	-
N	Lavoro notturno compreso in turni avvicendati		-	10%
P	Lavoro domenicale in turni diurni avvicendati		-	10%
Q	Lavoro domenicale in turni notturni avvicendati		-	20%

È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.

Maggiorazione riposi settimanali Art. 14	Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite con le maggiorazioni previste dall'art. 12 da considerarsi omnicomprensive e non cumulabili.
Ferie e permessi Art. 15/19	Ferie annuali: 4 settimane. ROL: 16 ore Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui.
Retribuzione Art.25	Paga giornaliera: divisore pari a 26; quota oraria di retribuzione: divisore pari a 173. In caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di mansioni rientranti nei livelli dal 3° al 6°, qualora quest'ultimo abbia un'esperienza professionale pregressa inferiore ai 5 anni nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, le "retribuzioni di primo ingresso", ridotte rispetto al livello ordinario di inquadramento pari al 7,5% per il primo anno e 5% per il secondo. Le suddette riduzioni retributive possono essere applicate anche dalle aziende di nuova costituzione o in fase di avvio di una nuova attività e per un massimo di due anni, indipendentemente dal livello di inquadramento.
Contratto di reinserimento Art. 25 bis	A tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda con l'obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:

<table>
<tr><td></td><td>- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.

Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.

In caso di assunzioni a tempo determinato le aziende potranno stipulare:
• n. 2 contratti da 0 a 5 dipendenti;
• n. 3 contratti con più di 5 dipendenti.</td></tr>
<tr><td>Mensilità</td><td>Tredici.</td></tr>
<tr><td>Premio risultato
Art. 30</td><td>Potrà essere negoziato in sede aziendale ponendo particolare attenzione all'attivazione di programmi di welfare.</td></tr>
<tr><td>Scatto di merito
Art. 31</td><td>Definito con accordo aziendale in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.</td></tr>
<tr><td>Malattia
Artt. 36 e ss</td><td>Conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre (24 mesi per malattie gravi) da calcolare nell'arco di 36 mesi anche sommando più eventi. Inoltre potrà usufruire di ulteriori 6 mesi di aspettativa non retribuita (12 mesi in caso di patologia grave e continuativa). Trattamento economico lavoratore non in prova: Integrazione indennità INPS fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione di fatto: 60% dal 1° al 3° giorno (max. 4 eventi/anno di calendario); 75% dal 4° al 45° giorno. Massimo 45 giorni/anno di giornate indennizzabili. Patologie gravi: 100% con un massimo di 180gg/anno.</td></tr>
<tr><td>Infortunio
Art. 38</td><td>Trattamento economico: 100% a carico azienda per il giorno dell'evento; integrazione indennità INAIL fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i giorni successivi.</td></tr>
<tr><td>Part time
Art.76 e ss</td><td>Previste clausole elastiche con:
• Maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
• Maggiorazione del 10% per le ore variate in aumento.
• Maggiorazione del 10% per le ore supplementari.</td></tr>
<tr><td>Lavoro intermittente
Art.86 e ss</td><td>Indennità di disponibilità pari al 20% della retribuzione del livello di riferimento. Nessun compenso in caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata. Qualora l'evento di malattia si verifichi durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione dell'indennità eventualmente erogata dall'INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata</td></tr>
<tr><td>Tempo determinato
Art.92 e ss</td><td>Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell'assunzione. Salvo ogni diverso accordo sindacale aziendale. Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 3 dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a 5 dipendenti come sopra conteggiati.</td></tr>
<tr><td>Somministrazione
Art. 100 e ss</td><td>Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.</td></tr>
<tr><td>LAVORO A DISTANZA
Telelavoro Lavoro agile (smart working)
Art.106 e ss</td><td>Il lavoro a distanza, salvo eventi eccezionali, ha carattere volontario sia per l'azienda sia per il lavoratore dipendente e può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato.
Tutelato il diritto alla disconnessione.</td></tr>
<tr><td>Sanità integrativa
Art. 122</td><td>• Il contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico dell'azienda ed euro 1,00 a carico del lavoratore, da versare al fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). I contributi sono dovuti per 12 mensilità.
• Tale contributo, deve essere versato unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, in un'unica soluzione, mediante F24 con codice "EBAP" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI, IBAN: IT 03 J 06230 13701 0000 4043 2368.
• Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, con le stesse modalità di cui al punto precedente e secondo la seguente tabella:

<table><tr><td>da 1 a 5 :</td><td>€ 50,00</td></tr><tr><td>da 6 a 15 :</td><td>€ 100,00</td></tr><tr><td>da 16 a 30:</td><td>€ 150,00</td></tr><tr><td>da 31 a 40:</td><td>€ 250,00</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>da 41 a 50:</td><td>€ 300,00</td></tr>
<tr><td>oltre 50:</td><td>€ 350,00</td></tr>
</table>
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi per 14 mensilità.
</td></tr>
<tr><td>Ente Bilaterale
E.BI.A.S.P.
Art. 133</td><td>

Il contributo mensile all’ E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di € 7,50 cui euro 6,50 a carico del datore di lavoro ed euro 1 a carico del lavoratore per le mensilità previste dal presente CCNL.
La quota di assistenza contrattuale a carico dell’azienda per ogni lavoratore all’atto dell’adesione al presente CCNL è di € 10,00.
Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo “FONDOSANI”, vanno versate in un’unica soluzione mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a E.BI.A.S.P.
all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25 (€ venticinque/00) lordi.

</td></tr>
</table>

APPRENDISTATO

Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento dei livelli dal 6° al 2°.

La durata del periodo di apprendistato e la relativa retribuzione viene determinata come segue:

Area Tessile Moda		
Gruppo	Livello	Durata
Gruppo 1	2°, 3°, 4°	5 anni
Gruppo 2	5°	5 anni
Gruppo 3	6°	3 anni
Area Chimica, Gomma-Plastica, Vetro		
Gruppo 1	2°, 3°, 4°	5 anni
Gruppo 2	5°	4 anni
Gruppo 3	6°	3 anni
Area Ceramica, Terracotta, Gres		
Gruppo 1	2°, 3°	5 anni
Gruppo 2	4°, 5°	4 anni
Gruppo 3	6°	3 anni

La durata massima di apprendistato per gli impiegati amministrativi, in tutte le aree e per tutti i livelli, è pari e non superiore ad anni 3.

Livelli d'inquadramento professionale e trattamento economico

Area Tessile Moda										
Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%	96%	100%	100%	100%
3°	70%	70%	75%	96%	100%	100%				

Area Chimica, Gomma-Plastica, Vetro										
Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	90%	90%	95%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	80%	80%	90%	100%		
3°	70%	70%	75%	75%	80%	100%				

Area Ceramica, Terracotta, Gres e Decorazione di piastrelle										
Gruppi	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	85%	85%	90%	100%
2°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	90%	100%		
3°	70%	70%	75%	75%	80%	100%				

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

La durata del contratto non può essere superiore a: tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Trattamento economico:

- per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato;
- per l'eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Durata e trattamento economico:

a. Per i percorsi di durata superiore all'anno:
   - due livelli sotto quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato;
   - un livello sotto quello di destinazione finale per la seconda metà del periodo di apprendistato.

b. Per i percorsi di durata non superiore all'anno:
   - un livello sotto quello di destinazione finale per il periodo di apprendistato.

Malattia e infortunio

MALATTIA: conservazione del posto: 180 gg. di calendario in un anno, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Indennità pari al 50% della retribuzione lorda per i primi tre giorni e limitatamente a quattro eventi morbosi nell'arco di un anno di calendario (1gennaio – 31 dicembre). Indennità pari al 75% della retribuzione lorda dal 4° giorno di malattia, fermo restando il numero massimo di giornate indennizzate dal datore di lavoro pari a 45 giorni. Nel caso di ricovero ospedaliero a partire dal 4° giorno l'apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 75% della retribuzione lorda.

INFORTUNIO: conservazione del posto di lavoro:180 giorni dal verificarsi dell'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, un'indennità integrativa rispetto a quella dell'INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure: 60% per i primi 3 giorni; 80% dal 4° al 20° giorno; 90% dal 21° giorno al 180°

TABELLE RETRIBUTIVE

Livello	Abbigliamento 01/10/2022	Abbigliamento 01/12/2022	Tessile Calzaturiero 01/10/2022	Tessile Calzaturiero 01/12/2022
1°/Q	1.846,00	1.887,00	1.844,50	1.885,50
2°	1.728,50	1.767,00	1.740,50	1.779,00
3°	1.584,00	1.619,50	1.591,50	1.626,50
4°	1.464,50	1.497,00	1.472,50	1.505,00
5°	1.404,50	1.435,50	1.412,50	1.443,50
6°	1.344,00	1.374,00	1.353,00	1.383,00
7°	1.271,00	1.299,50	1.276,00	1.304,00

Livello	Lavorazioni a mano e su misura 01/10/2022	Lavorazioni a mano e su misura 01/12/2022	Occhialeria 01/10/2022	Occhialeria 01/12/2022
1°/Q	1.843,00	1.883,00	-	-
2°	1.720,00	1.757,50	1.792,00	1.831,50
3°	1.576,00	1.610,50	1.622,50	1.659,00
4°	1.456,50	1.488,00	1.516,50	1.550,00
5°	1.396,00	1.426,50	1.425,00	1.456,50
6°	1.336,00	1.365,00	1.373,50	1.404,00
7°	1.263,00	1.290,50	1.317,00	1.346,50

Livello	Chimica, Gomma-Plastica, Vetro 01/10/2022	Chimica, Gomma-Plastica, Vetro 01/12/2022	Ceramica, Terracotta, Gres 01/10/2022	Ceramica, Terracotta, Gres 01/12/2022
1°/Quadri	1.992,00	2.039,00	1.770,50	1.809,00
2°	1.861,00	1.904,50	1.616,00	1.651,50
3°	1.674,50	1.714,00	1.531,00	1.564,50
4°	1.587,00	1.624,50	1.470,00	1.502,00
5°	1.498,50	1.534,00	1.417,00	1.448,00
6°	1.432,50	1.466,00	1.371,00	1.401,50
7°	1.338,50	1.370,00	1.293,00	1.321,50

Ai lavoratori inquadrati come Quadro, indipendentemente dal settore di riferimento, spetta una indennità di funzione pari ad euro 20,66 in aggiunta alla retribuzione tabellare.

CCNL MODA ARTIGIANATO

Riproduzione Vietata | Tutti i diritti riservati | © Copyright 2023

Conflavoro, Fesica-Confsal e Confsal hanno sottoscritto il CCNL Moda Artigianato, con l'obiettivo di creare istituti ad hoc che possano premiare l'efficienza e la produttività delle aziende che applicano tale CCNL e, allo stesso tempo, tutelare gli interessi dei lavoratori.